

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente -

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -

Dott. FORTUNATO Giuseppe - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere -

Dott. OLIVA Stefano - Consigliere -

ORDINANZA

sul ricorso [REDACTED]/2015 proposto da:

P.L., R.M.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato [REDACTED] giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

M.M.M., L.P., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DI VILLA CHIGI 97, presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], che le rappresenta e difende in virtu' di procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. [REDACTED]/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. SERVELLO GIANFRANCO che ha chiesto accogliersi il ricorso;

letta la memoria depositata da parte ricorrente.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. P.L. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma M.M.M. e L.P. chiedendo emettersi sentenza ex art. 2932 c.c. in esecuzione del contratto preliminare del 16/12/2003 avente ad oggetto la vendita da parte delle convenute di un box auto in (OMISSIS), evidenziando che all'art. 1, era contemplata una clausola per persona da nominare, della quale l'attore intendeva avvalersi nominando quale acquirente per la quota del 50%, unitamente al promittente acquirente, anche tal R.M.P..

Chiedeva pertanto disporsi il trasferimento della proprieta' del bene secondo quanto previsto in contatto, avendo peraltro provveduto gia' all'integrale versamento del prezzo.

Nella resistenza delle convenute, il Tribunale con la sentenza n. 558/2009 accoglieva la domanda e trasferiva la proprietà del box, nella quota del 50% pro capite in favore del P. e della R..

Avverso tale sentenza proponevano appello le convenute, previa partecipazione al giudizio di appello anche della R.; la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 1271 del 23 febbraio 2015, dichiarava nullo il giudizio di primo grado e la relativa sentenza per la mancata partecipazione al giudizio di R.M.P., rimettendo la causa al giudice di prime cure.

A tal fine rilevava che i promissari acquirenti erano coniugati, sicché, in carenza di diverse indicazioni, doveva reputarsi che fossero in regime di comunione legale.

Al giudizio di primo grado non aveva preso parte la moglie dell'attore, così che appariva invocabile quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 17952/2007 la quale aveva ritenuto che nel giudizio ex art. 2932 c.c., deve ritenersi litisconsorte necessario anche il coniuge in regime di comunione legale del promittente venditore.

A nulla rilevava che la parte che non aveva preso parte al giudizio di primo grado fosse il coniuge del promissario acquirente, in quanto le promittenti venditrici avevano diritto di conoscere già in primo grado se il coniuge non firmatario del preliminare intendesse o meno esercitare la facoltà di richiedere l'annullamento del contratto ex art. 184 c.c., posto altresì che il giudizio di esecuzione di un contratto ad effetti obbligatori, quale il preliminare di compravendita, rientra appunto nella previsione di cui all'art. 184 c.c. e non anche nell'ambito di applicazione dell'art. 177 c.c., comma 1, lett. a).

La mancata partecipazione al giudizio di primo grado di una delle litisconsorti necessarie, determinava quindi la nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza, con la necessità di rimettere la causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c..

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione P.L. e R.M.P., sulla base di due motivi. L.P. e M.M.M. hanno resistito con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 353, 354, 156 e 157 c.p.c..

Si evidenzia che, anche a nome di R.M.P., sebbene non evocata in giudizio in prime cure, erano stati presentati tutti gli atti processuali successivi a quello introduttivo, ma soprattutto che la stessa si era regolarmente costituita in appello, contestando le domande e le deduzioni delle appellanti, riportandosi quindi a tutte le deduzioni e difese svolte nel corso del giudizio di primo grado dal P..

Ne consegue che allorquando la R. è intervenuta in appello, non si è dolta della mancata partecipazione al giudizio dinanzi al Tribunale, avendo accettato il giudizio nello stato in cui si trovava, nemmeno avendo provveduto ad alterare il quadro difensivo come delineato con la domanda introduttiva del P., limitandosi ad aderire alla difesa dell'attore.

Ne deriva che appare erronea la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza, atteso il costante orientamento di legittimità che pur in presenza di una pretermissione del litisconsorte necessario, esclude l'applicazione dell'art. 354 c.p.c., laddove la parte pretermessa intervenga volontariamente in appello accettando la causa nello stato in cui si trova e chiedendo che la medesima sia decisa nel merito.

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che (Cass. n. 23701/2014) nell'ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello ed accetti la causa nello stato in cui si trova, chiedendo che sia così decisa, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non può rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio,

ne' e' tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma deve trattenerla e decidere sul gravame, risultando altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia (conf. Cass. n. 16504/2005; Cass. n. 7068/2009; Cass. n. 9752/2011).

Alla luce della condotta processuale tenuta dalla R., parte individuata come litisconsorte pretermessa, la quale, pur costituendosi per la prima volta in appello, ha espressamente aderito alla posizione del P., chiedendo confermarsi la decisione adottata in primo grado, senza quindi lamentare alcun pregiudizio per effetto della sua pretermissione, ne' avendo introdotto elementi di novita' tali da privare le altre parti di facolta' non altrimenti gia' pregiudicate, la Corte distrettuale non poteva addivenire alla declaratoria di nullita' del giudizio di primo grado e della relativa sentenza, ma avrebbe piuttosto dovuto decidere nel merito il gravame.

L'accoglimento del motivo determina quindi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame dell'appello ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.

3. L'accoglimento del primo motivo rende poi evidente l'assorbimento del secondo motivo, con il quale, per l'ipotesi in cui la Corte non avesse accolto il primo mezzo, si sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 184 c.c. e art. 102 c.p.c., sul presupposto che la vicenda in esame non imponga il litisconsorzio necessario anche nei confronti della R..

4. Il giudice del rinvio provvedera' anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, ed assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte d'Appello di Roma, che provvedera' anche sulle spese del giudizio di legittimita'.

Così' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018